

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	287
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1359)	287
PRESIDENTE	287, 288
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	287, 288
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore BRASCHI: Provvedimenti in favore dei danneggiati del terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1490)	289
PRESIDENTE	289
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	290, 291
AUDISIO	290, 291
FINA	291
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	291
ZANONI	291
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	292

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scarascia.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 16 dicembre 1954.

Prima di iniziare la relazione in sostituzione del collega onorevole Scarascia, desidero inviare il più cordiale saluto all'onorevole Colombo, che partecipa, per la prima volta in qualità di Ministro, ai lavori della Commissione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero dare il mio personale saluto alla Commissione all'inizio di questo nuovo

periodo di lavoro, ed esprimere la mia soddisfazione di trovarmi presente in questa stessa Commissione, nella quale ho lavorato per circa cinque anni, prima come Sottosegretario, poi come membro. Sono sicuro che la solidarietà e la cordialità costruttiva che ho sempre trovato in questa sede, continueranno immutate. Da parte mia, desidero assicurare che darò tutto il mio apporto, per far sì che la politica agraria che andremo svolgendo, sia il frutto di una maturazione intensa compiutasi nell'ambito della Commissione.

Un particolare saluto e un omaggio rivolgo al Presidente, il quale rappresenta tutti e col quale, per l'antica amicizia e consuetudine di lavoro che ci lega, sono sicuro di poter lavorare in strettissima collaborazione.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Ministro a nome di tutta la Commissione, ringraziandolo delle sue cortesi espressioni e assicurandolo che la Commissione dell'agricoltura lavorerà indefessamente per la legislazione nel campo agrario, nella più stretta collaborazione col Ministro dell'agricoltura — come l'onorevole Colombo stesso auspica — e con il Sottosegretario onorevole Capua, che rappresentano il Governo, con l'augurio che vengano realizzate leggi buone ed efficaci, come è avvenuto nel passato.

Relativamente al provvedimento oggi al nostro esame, ritengo — poiché trattasi di materia strettamente tecnica — che si possa approvare agevolmente.

Il Ministro dell'agricoltura, onorevole Colombo, ha chiesto la parola.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lo sviluppo della tecnica e dell'attività industriale pone a disposizione del consumo nuovi e più copiosi prodotti grassi.

Tra questi, sono i prodotti che derivano dalla demargarinazione e a freddo degli olii di oliva e degli olii di semi raffinati commestibili.

Lo sviluppo accennato giova grandemente a soddisfare le crescenti necessità dei consumatori, e merita, perciò, di essere favorito.

È, però, necessario stabilire una precisa disciplina giuridica della preparazione e del commercio di questi prodotti destinati all'alimentazione, sia per assicurare che essi abbiano i necessari requisiti igienici, sia per reprimere eventuali frodi, dannose per i consumatori e per i produttori di altre specie di grassi.

A tal fine è stato predisposto il disegno di legge di che trattasi.

Con gli articoli 1 e 2, si fissano le denominazioni obbligatorie che debbono essere usate

per riconoscere i prodotti della demargarinazione a freddo degli olii di oliva — contemplati dal regio decreto-legge 27 settembre 1936, numero 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233 — e degli olii di semi raffinati, destinati all'alimentazione.

Inoltre, in armonia con le norme vigenti in materia di commercio degli olii di semi, si stabilisce che, anche ai sottoprodotti provenienti da tali olii, sia aggiunto il rivelatore prescritto.

Con l'articolo 3, sono determinate le caratteristiche merceologiche dei prodotti, di cui agli articoli 1 e 2, destinati all'alimentazione.

L'articolo 4 determina quando si debbano obbligatoriamente indicare le denominazioni prescritte per i prodotti in parola.

Con l'articolo 5, si fissa il limite massimo di umidità per i detti prodotti e si vieta l'aggiunta di sostanze coloranti e comunque estranee.

Con l'articolo 6, infine, si dispone che, per la vigilanza sull'attuazione della legge e per le sanzioni penali riguardanti le infrazioni ad essa, si applicano le norme vigenti in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, rappresenta un passo che viene fatto per la difesa e la tutela degli olii di oliva, che riguardano in gran parte l'agricoltura centro-meridionale; in quanto il progresso della chimica e della tecnica industriale permettono di poter ottenere a mezzo di idrogenazione, anche da queste sostanze derivate dalla demargarinazione a freddo, olii commestibili. Mediante l'aggiunta del rivelatore e mediante queste norme, si viene a rendere più sicuro questo settore della produzione e a garantire che prodotti importati non vengano successivamente immessi alla alimentazione, danneggiando gravemente il mercato e la produzione nazionale di tanti piccoli produttori di olio di oliva.

Per queste ragioni, raccomandiamo che il disegno di legge, di squisito carattere tecnico, venga approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni né emendamenti,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1955

porrò, successivamente, in votazione nel testo già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato:

ART. 1.

Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli olii di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di « pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva ».

(È approvato).

ART. 2.

Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli olii di semi raffinati ha la denominazione obbligatoria di « pasta bianca di demargarinazione di olio di semi » e deve essere addizionato, prima di essere posto in commercio, con olio di sesamo, in modo che la reazione cromatica caratteristica propria di quest'olio risulti, all'esame, anche quando il prodotto sia stato diluito nel rapporto di uno a venti con un altro prodotto privo di olio di sesamo.

(È approvato).

ART. 3.

I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, per essere destinati all'alimentazione, devono contenere non più dell'1 per cento di acidità libera espressa in acido oleico e presentare gli altri caratteri di commestibilità fissati per gli olii da cui provengono.

(È approvato).

ART. 4.

Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonché su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.

(È approvato).

ART. 5.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2

con umidità superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.

(È approvato).

ART. 6.

Per la vigilanza sull'attuazione della presente legge e per le sanzioni relative alle infrazioni alla medesima, si applicano le norme contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché le relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Braschi: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952, in provincia di Forlì. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi, concernente: « Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 febbraio 1955, e già esaminata dalla nostra Commissione nelle sedute del 9 e 23 giugno e 21 luglio 1954, e del 25 marzo e 15 giugno 1955.

Il relatore della nostra Commissione, onorevole Franzo, ha già svolto la sua relazione, dando comunicazione del parere contrario espresso in merito dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seguente formulazione:

« La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) — IV Sottocommissione — esaminata nella seduta odierna, per il parere alla IX Commissione permanente (Agricoltura), la proposta di legge del senatore Braschi: « Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, ha deliberato di esprimere parere contrario, non ritenendo giustificate: e la particolare misura del contributo rispetto a quella fissata nell'articolo 43 del testo unico

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1955

12 febbraio 1933, n. 215, e la sperequazione di benefici che si verificherebbe tra fabbricati rurali e urbani ».

Comunico alla Commissione di aver inviato, in data 23 luglio 1955, al Presidente della IV Commissione, onorevole Castelli Avolio, la seguente lettera:

« Mi viene ripetutamente segnalata la necessità che si proceda alla emanazione dei particolari provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, di cui alla proposta di legge del senatore Braschi, già approvata dal Senato e ora assegnata alla competenza legislativa della IX Commissione, con parere della IV Commissione.

La IV Commissione (IV Sottocommissione) ha espresso parere contrario, in data 19 maggio 1955.

Ti prego di volere esaminare la possibilità di sottoporre nuovamente alla IV Commissione il provvedimento in esame, sul quale mi permetto di osservare che la misura del 60 per cento della spesa è, sì superiore alla misura del 33-38 per cento fissata nell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; ma questa norma trova applicazione nelle opere di miglioramento fondiario compiute in condizioni normali, e le misure in essa contenute sono state elevate fino al 60 per cento dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, relativo al ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte e danneggiate da eventi bellici. D'altra parte, la misura del 60 per cento è pari — è anzi inferiore — a quelle previste nelle leggi emanate, di recente, in occasione di eccezionali disastri (Polesine, Calabria, Salerno) ».

Ricordiamo, infatti, tutti che queste leggi hanno stabilito percentuali di contributo diverse da quelle della legge generale, arrivando — in alcuni casi — fino all'80 per cento, in relazione all'ampiezza dell'azienda. Ad ogni modo la mia osservazione tende a far considerare alla IV Commissione — la quale si richiama soltanto all'articolo 43 della legge sulle bonifiche — che questa percentuale stabilita dall'articolo 43 è già stata modificata dalla legge del 1946 e, ancora più ampiamente, dalle leggi emanate in occasione dei disastri che ho ricordato.

Nella mia lettera ho, quindi, pregato il Presidente della IV Commissione di voler sottoporre alla Commissione plenaria il provvedimento, onde considerare l'eventualità che essa ritenga di poter addivenire ad un parere

diverso da quello già espresso, in senso contrario, in sede di Sottocommissione ».

Ho fatto questo per accelerare i tempi. Credo che il Presidente della IV Commissione non abbia difficoltà ad aderire alla mia richiesta.

Propongo, pertanto, di sospendere ogni ulteriore discussione in attesa della deliberazione della IV Commissione.

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Audisio ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Essendo già iniziata la seduta in Aula, faccio osservare che non si può tenere contemporaneamente seduta di Commissione in sede legislativa. Ritengo, quindi, si debba passare subito alla sede referente per esaminare il bilancio dell'agricoltura.

PRESIDENTE. In merito al bilancio, il Presidente della Camera ha inviato una lettera a tutti i Presidenti delle Commissioni, richiamandoli alla necessità che le Commissioni non si aggiornino, senza prima avere esaminato i bilanci di cui sono già investite. E, quindi, assolutamente indispensabile che, prima delle ferie estive, la nostra Commissione esamini il bilancio dell'agricoltura, che, in verità, io avevo già messo all'ordine del giorno, prima di ricevere la lettera predetta.

Vi sono, d'altra parte, provvedimenti in sede legislativa, come quelli relativi alla piccola proprietà contadina, che vengono a noi già approvati dal Senato e che, quindi, rivestono un carattere di urgenza.

Io pregherò il Presidente della Camera di trovare il modo affinché le Commissioni legislative possano lavorare anche durante i lavori in Aula.

Quanto al bilancio dell'agricoltura, non ho ancora nominato un relatore. Personalmente sarei del parere che, data la complessità di questo bilancio, i relatori debbano essere due, uno per l'Italia meridionale, e l'altro per quella settentrionale. In merito, deciderò al termine della discussione.

AUDISIO. Mi permetto di ricordare un desiderio vivamente espresso in questi giorni da larghi strati della popolazione — e giacché è presente il nuovo Ministro dell'agricoltura, lo prego di prendere atto delle dichiarazioni che sto per fare — in relazione ai danni preoc-

cupanti derivati dai temporali grandiniferi in Italia. Secondo i dati comunicatimi ieri sera dall'ufficio fitopatologico, i danni della grandine si verificano in misura molto superiore a quella degli anni precedenti, tanto da aver già raggiunto un valore di circa 60 miliardi di lire.

C'è una nostra proposta all'ordine del giorno, che lascia aperte tutte le porte per la soluzione di questo grave problema. Noi avevamo sollecitato, con interrogazioni e con interpellanze, il Governo affinché assumesse la iniziativa. Non essendosi ciò verificato, siamo ricorsi all'iniziativa parlamentare.

Dichiaro, subito, che noi siamo disposti ad accettare tutte le modifiche che si riterranno necessarie per migliorare la proposta di legge; né ci interessa che essa venga eventualmente modificata del tutto. Quello che è urgente, è che si faccia subito qualche cosa a questo riguardo! Non è possibile lasciare al Governo e al Parlamento l'iniziativa per la tutela della piccola proprietà contadina; non è possibile sentire affermare nella grande adunata di contadini al Palatino che si debbono difendere i prodotti agricoli, e poi lasciare in balia della meteora i prodotti stessi, onde ne vengano completamente distrutti! In alcuni luoghi gli alberi di frutta non potranno più produrre per almeno tre anni!

I tecnici della difesa contro la grandine sostengono che, seppur non si possono eliminare i danni in maniera totale, tuttavia oggi con i razzi a capsula è possibile ridurre i danni al 10 per cento della misura attuale.

Da molti anni il problema è stato posto, e non è stato mai risolto. E trattasi di problema apolitico, da tutti sentito.

Io sollecito vivamente il Presidente a voler porre la nostra proposta di legge all'ordine del giorno di una prossima seduta, almeno solo per iniziare uno scambio di vedute, onde prepararci a giungere ad una conclusione nel prossimo anno. Così, si darebbe ai contadini una speranza e si dimostrerebbe che il Parlamento ha avuto sensibilità per il grave problema.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno la proposta di legge cui si riferiva l'onorevole Audisio; ed anche l'altra d'iniziativa dell'onorevole Chiaramello, relativa alla assicurazione contro la grandine. Mi pare che sia stata annunciata anche una terza proposta, relativa anch'essa alla difesa contro i danni della grandine.

Si tratta, quindi, di un argomento che certamente dobbiamo affrontare, anche senza poter prendere impegni sulla data.

AUDISIO. Venga almeno posto all'ordine del giorno di una nostra prossima seduta, affinché le associazioni interessate — ci hanno scritto anche alcune associazioni democratiche cristiane — ne vengano a conoscenza.

FINA. Pur associandomi alla richiesta dell'onorevole Audisio, ritengo che il problema, nonostante la sua urgenza, non potrà essere risolto per quest'anno. La proposta di legge merita di essere discussa con calma, perché è della massima importanza.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Io ho avuto molte segnalazioni riguardo ai recenti danni provocati dalla grandine. Farò maggiori accertamenti in proposito; però, da una stima complessiva finora comunicatami, la loro entità non sarebbe nella misura elevata indicata dall'onorevole Audisio.

Quanto ai provvedimenti di legge a cui si è accennato, mi riservo di esprimere la mia opinione personale, quando essi verranno in discussione.

Vi sono due principi generali che bisogna tener presenti, quando si vanno ad esaminare provvedimenti di questo genere. Cioè, se per fare la lotta contro la grandine si incida con altri carichi sull'agricoltura — e con ciò, evidentemente, ad un male possibile si sostituisce un male certo; e si tratta di vedere se questo è accettabile o meno — o se, invece, con la forma del risarcimento o dell'intervento successivo, si faccia assumere alla collettività e allo Stato un rischio che è proprio dell'impresa agricola; e anche ciò può essere opinabile.

Esamineremo, perciò, questi provvedimenti alla luce di queste due considerazioni, quando il Presidente riterrà di porli all'ordine del giorno della Commissione.

Quanto alla preparazione della relazione sul bilancio dell'agricoltura, cui ha accennato il Presidente, io sono d'accordo sulla necessità che essa avvenga prima delle ferie; però, insisto affinché vengano anche approvate le altre due proposte di legge, relative alla piccola proprietà contadina, perché il ritardo della loro applicazione causerebbe un gravissimo pregiudizio.

ZANONI. Io vorrei raccomandare l'approvazione, in questo scorcio di lavori, anche del disegno di legge sull'ammasso volontario dei bozzoli, problema da noi particolarmente sentito.

PRESIDENTE. È stato ieri annunciato alla Camera, ma non ancora assegnato alla Commissione. Faccio presente, ad ogni modo, che questo provvedimento comporta un onere fi-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1955

nanziario e sarà, perciò, necessario il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare » (1359):

Presenti	31
Votanti	18
Astenuti	13
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolla, Chiarini, Fina, Fora, Franzo, Germani, Gozzi, Guerrieri Emanuele, Marenghi, Martoni, Monte, Pecoraro, Sangalli, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi e Zanoni.

Si sono astenuti:

Audisio, Bianco, Calasso, Compagnoni, Corbi, Fogliazza, Gomez D' Ayala, Grifone, Marabini, Marilli, Massola, Miceli, Sansone.

È in congedo:

Scarascia.

La seduta termina alle ore 10,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI